

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1871/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
	Regolamento (CE) n. 1872/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	3
	Regolamento (CE) n. 1873/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....	6
	Regolamento (CE) n. 1874/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	9
	Regolamento (CE) n. 1875/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	11
	Regolamento (CE) n. 1876/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto .....	13
	Regolamento (CE) n. 1877/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	15
	Regolamento (CE) n. 1878/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	17
*	<b>Regolamento (CE) n. 1879/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1612/1999</b> .....	20

* Regolamento (CE) n. 1880/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1756/1999 .....	22
* Regolamento (CE) n. 1881/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1587/1999 .....	25
* Regolamento (CE) n. 1882/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per bovini messi in vendita di cui al regolamento (CE) n. 1611/1999 .....	27
Regolamento (CE) n. 1883/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	28
Regolamento (CE) n. 1884/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	30
Regolamento (CE) n. 1885/1999 della Commissione, del 31 agosto 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli .....	32

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1871/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 agosto 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	71,3
	999	71,3
0805 30 10	388	66,7
	524	64,9
	528	62,8
	999	64,8
0806 10 10	052	78,5
	064	78,5
	400	219,1
	624	87,0
	999	115,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	63,1
	400	50,9
	508	70,7
	512	47,4
	524	63,4
	528	47,1
	800	76,0
	804	74,0
	999	61,6
	0808 20 50	052
064		46,0
388		70,4
0809 30 10, 0809 30 90	999	66,7
	052	98,6
0809 40 05	999	98,6
	052	45,4
	064	47,8
	066	46,6
	068	42,0
	093	17,4
	999	39,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1872/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 agosto 1999**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	31,33	21,33
	di qualità media <sup>(1)</sup>	41,33	31,33
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	48,38	38,38
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	48,38	38,38
	di qualità media	71,73	61,73
	di bassa qualità	91,70	81,70
1002 00 00	Segala	87,54	77,54
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	87,54	77,54
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	87,54	77,54
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	102,80	99,07
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	102,80	99,07
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	98,39	88,39

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 17.8.1999 al 30.8.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	115,32	101,32	93,57	77,86	138,44 (**)	128,44 (**)	82,23 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	7,66	- 4,56	4,63	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	6,07	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,03 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 24,97 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1873/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 agosto 1999**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;
- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	163,92	53,03	77,62		122,94
1006 20 13	163,92	53,03	77,62		122,94
1006 20 15	163,92	53,03	77,62		122,94
1006 20 17	207,76	68,38	99,54	0,00	155,82
1006 20 92	163,92	53,03	77,62		122,94
1006 20 94	163,92	53,03	77,62		122,94
1006 20 96	163,92	53,03	77,62		122,94
1006 20 98	207,76	68,38	99,54	0,00	155,82
1006 30 21	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 23	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 25	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 27	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 44	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 46	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 48	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 63	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 65	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 67	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 94	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 96	367,21	116,13	168,70		275,41
1006 30 98	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(7)	45,38	(7)		105,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	207,76	455,00	163,92	367,21	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	329,27	288,16	396,98	429,38	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	368,28	400,68	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,70	28,70	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1874/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

(6) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

(1) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 <sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

(7) considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

(2) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

(4) considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*  
Karel VAN MIERT  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	—	0,56
— negli altri casi	—	47,30

**REGOLAMENTO (CE) N. 1875/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 agosto 1999**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

- (1) considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1840/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>;
- (2) considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1840/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1840/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 225 del 26.8.1999, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,51 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	43,51 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	43,51 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	43,51 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4730
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	47,30
1701 99 10 9910	47,30
1701 99 10 9950	47,30
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4730

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1876/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 <sup>(5)</sup>; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del

prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata del cotone non sgranato, maggiorata del 15 %; che il regolamento (CE) n. 1870/1999 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 1999/2000; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 21,765 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 41,802 EUR/100 kg per la Spagna,
- 41,483 EUR/100 kg per la Grecia,
- 84,535 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.<sup>(6)</sup> GU L 230 del 31.8.1999, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*  
Karel VAN MIERT  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1877/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 <sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

(3) considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

(4) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 <sup>(6)</sup>;

(5) considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 <sup>(8)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.<sup>(5)</sup> GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.<sup>(8)</sup> GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*  
Karel VAN MIERT  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	90,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	85,94
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	120,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	61,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1878/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

- (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;
- (3) considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;
- (4) considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo

che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

- (5) considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;
- (6) considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;
- (7) considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;
- (8) considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;
- (9) considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*  
Karel VAN MIERT  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	47,30 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	47,30 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	89,87 <sup>(4)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4730 <sup>(1)</sup>
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	47,30 <sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4730 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	0,4730 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	0,4730 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	47,30 <sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4730 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1879/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1612/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1612/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1612/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 19 agosto 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 23.7.1999, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos (*)	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter (*)	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products (*)	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits (*)	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti (*)	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten (*)	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos (*)	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter (*)	Minimipriser i euro per ton

**Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

IRELAND	— Intervention flank (INT 18)	645
UNITED KINGDOM	— Intervention flank (INT 18)	695
	— Intervention shoulder (INT 22)	—
	— Intervention brisket (INT 23)	—
	— Intervention forequarter (INT 24)	1 221

(\*) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(\*) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(\*) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(\*) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(\*) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(\*) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(\*) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(\*) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(\*) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(\*) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteen V ja VII.

(\*) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1880/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1756/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1756/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1756/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 20 agosto 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 7.8.1999, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DANMARK	— Forfjerdinger	770
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 431
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 562
	— Cuartos delanteros	721
FRANCE	— Quartiers arrière	1 405
NEDERLAND	— Achtervoeten	1 401

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

UNITED KINGDOM	— Intervention shank (INT 11)	1 084
	— Intervention thick flank (INT 12)	2 510
	— Intervention topside (INT 13)	3 632
	— Intervention rump (INT 16)	3 001
	— Intervention striploin (INT 17)	4 937
	— Intervention flank (INT 18)	820
	— Intervention forerib (INT 19)	2 676
	— Intervention shoulder (INT 22)	1 177
	— Intervention brisket (INT 23)	750
	— Intervention forequarter (INT 24)	1 262
IRELAND	— Intervention thick flank (INT 12)	—
	— Intervention topside (INT 13)	3 922
	— Intervention silverside (INT 14)	3 252
	— Intervention rump (INT 16)	3 156
	— Intervention flank (INT 18)	851
FRANCE	— Intervention forerib (INT 19)	3 017
	— Intervention forequarter (INT 24)	1 360
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	895

- 
- (<sup>1</sup>) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
- (<sup>1</sup>) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).
- (<sup>1</sup>) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
- (<sup>1</sup>) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).
- (<sup>1</sup>) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
- (<sup>1</sup>) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).
- (<sup>1</sup>) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).
- (<sup>1</sup>) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
- (<sup>1</sup>) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
- (<sup>1</sup>) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.
- (<sup>1</sup>) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1881/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 1587/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1587/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1587/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 agosto 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 188 del 21.7.1999, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos (1)	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter (1)	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products (1)	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits (1)	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti (1)	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten (1)	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos (1)	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter (1)	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	Vorder- und Hinterviertel, „compensés“	431
	Vorderviertel	402
	Hinterviertel	451
FRANCE	Quartiers compensés	—
	Quartiers avant	401
	Quartiers arrière	—

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(1) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(1) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1882/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****relativo alle offerte presentate nell'ambito della gara per bovini messi in vendita di cui al regolamento (CE) n. 1611/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che alcuni quantitativi di carni bovine fissati dal regolamento (CE) n. 1611/1999 della Commissione<sup>(3)</sup> sono stati messi in vendita mediante gare periodiche;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita eventuali per le carni messe in vendita mediante gara debbono essere fissati tenuto conto delle offerte ricevute; che, per la gara di cui all'arti-

colo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1611/1999, le offerte ricevute non consentono di fissare prezzi minimi;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato alcun seguito alle offerte presentate nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1611/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU L 190 del 23.7.1999, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1883/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 agosto 1999**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1746/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1843/1999 <sup>(4)</sup>;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 207 del 6.8.1999, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 225 del 26.8.1999, pag. 10.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 31 agosto 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione <sup>(1)</sup>	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	-3,00	-6,50	-9,00	-12,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	-4,11	-8,91	-12,33	-16,44	—	—
1101 00 15 9130	01	0	-3,84	-8,32	-11,52	-15,36	—	—
1101 00 15 9150	01	0	-3,54	-7,67	-10,62	-14,16	—	—
1101 00 15 9170	01	0	-3,27	-7,09	-9,81	-13,08	—	—
1101 00 15 9180	01	0	-3,06	-6,63	-9,18	-12,24	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(<sup>1</sup>) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1884/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

(1) considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/

1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1803/1999 <sup>(6)</sup>;

(2) considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

<sup>(6)</sup> GU L 218 del 18.8.1999, pag. 12.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 31 agosto 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	15,69	8,66
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	15,69	14,96
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	15,69	8,43
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	15,69	14,45
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	16,53	18,84
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	16,53	13,39
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	16,53	13,39
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,17	0,47

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1885/1999 DELLA COMMISSIONE****del 31 agosto 1999****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/1999 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;
- (3) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rila-

sciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 27 agosto 1999 per le mandorle sgusciate e le nocciole sgusciate; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tali prodotti, percentuali di rilascio da applicare alle quantità richieste il 27 agosto 1999 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate e le nocciole sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 27 agosto 1999 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1304/1999, sono rilasciati nei limiti del 62,1 % per le mandorle sgusciate e dell'1,4 % per le nocciole sgusciate da applicare alle quantità richieste.

Per i suddetti prodotti sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 27 agosto al 9 settembre 1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 175 del 10.7.1999, pag. 5.